

REGOLAMENTO TRIENNI VT

Art. 13

(Fuori corso e ripetenza)

2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori 3 anni accademici per completare il percorso formativo assumendo la posizione di studente fuori corso. Lo studente fuori corso è tenuto a corrispondere comunque l'intera quota di frequenza fissata per l'annualità in oggetto. Nel caso lo studente riprenda il proprio percorso formativo, avendone ancora diritto in base alle annualità già frequentate, dopo un periodo di sospensione **NON** superiore a tre annualità, una apposita commissione potrà riconoscere i crediti già acquisiti.

Dopo un periodo di interruzione degli studi superiore a tre anni accademici consecutivi, lo studente decade dagli studi. Lo studente non potrà più compiere alcun atto di carriera, né richiedere la ricongiunzione della stessa.

REGOLAMENTO BIENNI VT

Art. 13

(Fuori corso e ripetenza)

2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori 2 anni accademici per completare il percorso formativo, assumendo la posizione di studente fuori corso. Lo studente fuori corso è tenuto a corrispondere comunque l'intera quota di frequenza fissata per l'annualità in oggetto. Nel caso lo studente riprenda il proprio percorso formativo, avendone ancora diritto in base alle annualità già frequentate, dopo un periodo di sospensione **NON** superiore a due **TRE** annualità, una apposita commissione potrà riconoscere i crediti già acquisiti.

Dopo un periodo di interruzione degli studi superiore a tre anni accademici consecutivi, lo studente decade dagli studi. Lo studente non potrà più compiere alcun atto di carriera, né richiedere la ricongiunzione della stessa.